

N. R.G. 21-2/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Simonetta Bruno	Presidente
dott. Gianluigi Canali	Giudice
dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la risoluzione di concordato preventivo e per la declaratoria di fallimento iscritto al n. 21-2/2014 R.G. promosso da:

DI MAURIZIA & C. S.N.C.

con l'Avv. Sara Remus

RICORRENTE

contro

GRAFICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

con l'

RESISTENTE

e con la chiamata in causa di

GIOVANNI e IMMOBILIARE S.R.L.

con l

TERZI CHIAMATI

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 23.5.2019, di Maurizia & C. S.n.c., creditore privilegiato *ex art. 2751 bis*, n. 5, c.c., ha chiesto al tribunale di pronunciare la risoluzione del concordato preventivo di **GRAFICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, omologato con decreto depositato l'8.6.2015.

2. A sostegno della propria richiesta, l'istante ha allegato che, nonostante lo spirare della data indicativamente fissata per la completa esecuzione del piano (31.12.2016), allo stato il piano medesimo



sarebbe rimasto gravemente inattuato posto che se da un lato si dovrebbero considerare concluse le operazioni di liquidazione c.d. interna ivi previste, dall'altro risulterebbero invece del tutto paralizzate quelle di liquidazione c.d. esterna relative alla vendita di due appartamenti siti in Jesolo (VE) nella titolarità di Giovanni (di cui uno soltanto risulta essere stato venduto con ricavato riversato in favore della procedura concordataria come finanza terza) ovvero di un capannone industriale sito in Provaglio d'Iseo (BS) nella titolarità di Immobiliare S.r.l. (capannone *medio tempore* reso oggetto di procedura esecutiva avviata da un creditore ipotecario con intervento altresì dell'Erario per un ammontare di crediti tale da doversi escludere che possa residuare un *surplus* monetario attribuibile alla procedura concordataria). Ciò premesso, la ricorrente ha rappresentato che in sede concordataria è stato eseguito un solo riparto parziale con pagamento soltanto di parte dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati *ex art. 2751 bis*, n. 1, c.c. (circostanza confermata dal Commissario/liquidatore nella propria relazione, ove si è altresì indicato che anche ove si provvedesse a distribuire la somma nell'attuale disponibilità della procedura non si potrebbero pagare che i crediti prededucibili e parte limitata di quelli privilegiati, con esclusione in ogni caso di ogni possibilità di soddisfazione dei crediti chirografari).

3. Fissata la comparizione degli istanti e della debitrice davanti al giudice delegato alla trattazione, con memoria depositata in data 27.9.2019 si è costituita la resistente eccependo la violazione del termine annuale di decadenza di cui all'art. 186, c. III, L.F., la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Giovanni ed Immobiliare S.r.l., l'impossibilità di accedere agli atti ed ai documenti del fascicolo della procedura concordataria nonché, per il resto, l'infondatezza della domanda di risoluzione e fallimento.

4. Con provvedimenti entrambi datati 3.10.2019 il Giudice Delegato ha autorizzato l'accesso della resistente all'intero fascicolo della procedura (ciò che è poi avvenuto come pacificamente attestato dagli interessati all'udienza del 23.1.2010) mentre il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Giovanni ed Immobiliare S.r.l.

5. Con memoria depositata in data 28.11.2019 si sono costituiti in giudizio anche Giovanni ed Immobiliare S.r.l.

6. All'udienza del 23.1.2010 (nel corso della quale il procuratore di parte ricorrente ha anche chiesto che venga segnalata al P.M. l'insolvenza di Immobiliare S.r.l.) la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

7. Le domande proposte da di Maurizia & C. S.n.c. sono fondate e meritano accoglimento. Va infatti ricordato che il concordato proposto da Grafiche S.r.l. in liquidazione ha natura liquidatoria e si poggia sulla cessione di una serie di attività sociali (cessione pacificamente avvenuta, ad opera del Liquidatore) oltreché sull'acquisizione di un importante volume di finanza terza derivante dalla liquidazione di beni (i citati appartamenti e capannone industriale) nella titolarità di Giovanni e Immobiliare S.r.l.: ebbene è proprio con riguardo a questa seconda dimensione di liquidazione esterna che il piano proposto dalla resistente è rimasto gravemente inadempito.

8. Ciò premesso, occorre tuttavia rilevare come l'eccezione di decadenza opposta da parte resistente risulta infondata. Ed infatti se l'art. 186, c. III, L.F. stabilisce che il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, ritiene il Collegio che detta disposizione debba essere interpretata, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (seppur in riferimento della disciplina – omologa – del concordato fallimentare) nel senso che ove il termine in questione non sia stato fissato in modo tassativo esso



decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, ma anche con gli effettivi pagamenti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20.12.2012, n. 27666). Del resto un'interpretazione di tal fatta appare ancor più corretta se sol si consideri che il legislatore, all'art. 186 L.F., ha voluto utilizzare proprio la generica espressione "adempimento" e non già quella specifica di "pagamento". Orbene nel caso di specie deve ritenersi, alla luce delle prospettazioni del piano e della natura del concordato, che il termine annuale in esame non sia ancora spirato. Ed infatti alla data del 31.12.2016 invocata da parte resistente come *dies a quo* non può che attribuirsi valore meramente indicativo, posto che in tal senso è stata intesa nel corso del procedimento concordatario vero e proprio anche da parte dello stesso tribunale fallimentare (cfr. decreto di ammissione del 6.6.2014). A ciò si aggiunga che nello stesso senso è orientato anche questo Collegio, posto che trattandosi di un concordato liquidatorio i termini di adempimento del piano non possono che qualificarsi come "mere prospettazioni" non potendosi certo trascurare che tali termini dovranno necessariamente confrontarsi con l'andamento dei mercati, delle vendite e dunque con elementi esogeni ed incontrollabili *ex ante*. Ne discende che risultando pacificamente non conclusi, allo stato, gli adempimenti previsti dal piano proposto a suo tempo da Grafiche S.r.l. in liquidazione, non è ancora iniziato a decorrere il termine annuale di cui all'art. 186, c. III, L.F.: l'eccezione di decadenza in esame va dunque rigettata.

9. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire della ricorrente sollevata ancora da parte resistente, posto che ad oggi (*id est* al momento della decisione, quando la ricorrenza di detta condizione deve essere valutata) la medesima ricorrente non ha ricevuto alcun pagamento.

10. Ancora, appare non condivisibile l'assunto – preliminare - per cui alcun inadempimento potrebbe essere attribuito a Grafiche S.r.l. in liquidazione avendo questa proposto un concordato per cessione, posto che una eccezione di tal fatta potrebbe al più attagliarsi al caso del concordato per cessione traslativa in cui la promessa del proponente viene adempiuta con il "secco" trasferimento dei beni, ma non certo al caso del "tradizionale" concordato per cessione in cui il debitore mette semplicemente a disposizione dei creditori i propri beni affinché, attraverso la loro liquidazione, si ricavi quanto necessario a adempiere – man mano - alla proposta concordataria.

11. Tutto ciò premesso, come anticipato, la domanda di risoluzione proposta da parte ricorrente è fondata, posto che come evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione allo stato sono stati pagati soltanto (in parte) i creditori prededucibili ed i creditori privilegiati *ex art. 2751 bis*, n. 1, c.c. mentre anche ove si desse corso al riparto delle somme nella attuale disponibilità della procedura rimarrebbero comunque insoddisfatti in misura larghissima gli ulteriori creditori privilegiati nonché in misura assoluta i creditori chirografari. Né d'altro canto appare plausibile ritenere che questo scenario potrebbe migliorare significativamente con la vendita del secondo appartamento sito a Jesolo e ferma l'impossibilità di ritrarre alcunché dalla vendita del capannone industriale sito a Provaglio d'Iseo (cfr. *supra*). Si tratta dunque di un inadempimento senz'altro di non scarsa importanza, rimanendo invece irrilevante alla luce della disciplina fallimentare ogni questione (pur agitata dalla resistente) relativa alla imputabilità o meno di detto inadempimento o alla convenienza (in caso di risoluzione) della prospettiva concordataria rispetto a quella fallimentare.

12. In conclusione può pertanto affermarsi che il concordato proposto da GRAFICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è venuto meno alla sua funzione, in quanto le somme ricavabili dalla liquidazione dell'attivo concordatario paiono insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari ed, integralmente, i creditori privilegiati (ex multis Cass. civ., 20.06.2011, n. 13446 e Cass. civ., 04.03.2015, n. 4398, che, pur riferendosi alla formulazione dell'art. 186 L.F. anteriore alle modifiche intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, richiama un principio ormai



consolidato, applicabile anche alle procedure concorsuali aperte successivamente al primo gennaio 2008) : sussistono pertanto i presupposti per la sua risoluzione.

13. Preso atto che la creditrice ricorrente ha chiesto il fallimento della società resistente, si osserva che:

- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata ai sensi dell'art. 15 L.F.;

- essa è un'impresa che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alle disposizioni sul fallimento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, L.F.;

- non sussiste il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), L.F., emergendo anzi positivamente dalla documentazione acquisita il superamento dei limiti quantitativi ivi indicati (già per quanto attiene alla misura dell'indebitamento);

- l'impresa debitrice versa in un evidente stato di insolvenza, secondo la configurazione di tale presupposto delineata nell'art. 5 L.F., come risulta comprovato dagli indici sintomatici e dagli elementi di prova di cui sopra;

- ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, L.F. l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente ben superiore ad Euro 30.000.

14. Ritiene infine il Collegio che la sollecitazione mossa da parte del procuratore di parte ricorrente volta a provocare la segnalazione dell'insolvenza di Immobiliare S.r.l. al P.M. (si tratta di una società che ha subito una procedura esecutiva per ingenti debiti anche erariali e che a quanto consta non deposita i bilanci dal 2011) può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il tribunale, visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 16, 17 e 186 L.F., così provvede:

dichiara

la risoluzione del concordato preventivo di GRAFICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

dichiara

conseguentemente il fallimento di GRAFICHE S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02513890984), con sede legale in Provaglio d'Iseo (BS), Via Stazione Vecchia, n. 92;

nomina

giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;

nomina

curatore il dott. Francesco Mazzeletti, con studio in Brescia, Via Cabrini, n. 8;

ordina

al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

fissa

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 7.7.2020, ore 11.00 davanti al giudice delegato;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione



all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

ordina

ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ed al pubblico ministero ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore ed al creditore istante;

dispone

la trasmissione per estratto al competente ufficio del registro delle imprese per l'annotazione;

segnala

ai sensi dell'art. 7 L.F. l'insolvenza di Immobiliare S.r.l., con sede in Provaglio d'Iseo (BS), Via Europa, n. 2 all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia al quale dispone sia trasmessa copia del presente provvedimento.

Brescia, 11/03/2020

Il giudice estensore
Dott. Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Dott.ssa Simonetta Bruno

